



Allegato "E" al repertorio n. 40.180/13.148

STATUTO DELLA "FONDAZIONE OZ ETS"

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

Quale ente derivante dalla trasformazione dell'Associazione "CASAOZ ETS", esiste la Fondazione denominata "**FONDAZIONE CASAOZ ETS**" (nel seguito la "Fondazione") siglabile "**FONDAZIONE OZ ETS**", ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 ("Codice del Terzo Settore" - "CTS").

La Fondazione rappresenta quindi la continuazione giuridica e ideale dell'Associazione CasaOz ETS, fondata a Torino il 4/11/2005.

La Fondazione ha sede legale nel Comune di Torino.

ART. 2 - FINALITA' E ATTIVITA'

La Fondazione persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale individuate nella promozione della cittadinanza delle persone in tutte le fasi della vita ed esercita, in via prevalente, le seguenti attività di interesse generale, in conformità al disposto dell'art. 5 del CTS:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

s) agricoltura sociale ai sensi dell'art. 2 della L. 141/2015 e s.m.i.;

t) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla



legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

§§§

Principalmente, la Fondazione si prefigge di accompagnare i bambini, i ragazzi e i giovani che si trovano in condizioni di malattia, disabilità e svantaggio, le loro famiglie, e tutti coloro che stanno accanto a loro, con un modello di accoglienza ed intervento socio-educativo denominato “quotidianità che cura” replicabile anche in altri contesti e luoghi. Questo obiettivo viene raggiunto attraverso la realizzazione di un mix di attività che coinvolgono anche bambini e ragazzi in situazioni di fragilità sociale e che rendono CasaOz un ambiente accogliente per tutti.

Per tutti loro CasaOz rappresenta la “quotidianità che cura” costituita da attività libere e da attività strutturate unite insieme in una realtà capace di accrescere lo sviluppo delle relazioni ed il recupero di una normalità di vita.

In particolare, la Fondazione intende raggiungere i suoi obiettivi attraverso la costruzione di attività strutturate quali:

- accoglienza diurna per i bambini, i ragazzi ammalati o disabili e le loro famiglie
- socializzazione fra le famiglie e fra i bambini anche attraverso gite, feste e brevi soggiorni;
- servizi di assistenza alle famiglie, quali ad esempio sostegno scolastico e di doposcuola, intrattenimento e assistenza ludico-educativa dei bambini malati e dei loro fratelli e sorelle anche attraverso il supporto di volontari;
- attività in varie discipline secondo il modello della terapia ricreativa con la finalità di offrire agli ospiti momenti di scoperta del proprio potenziale e delle proprie abilità;
- servizi di orientamento nel disbrigo degli adempimenti burocratici connessi alla situazione di malattia;
- collegamento e sinergia con strutture sanitarie o associative già esistenti sul territorio al fine di cooperare al superamento della situazione di solitudine ingenerata dalla malattia e favorire l'accudimento del bambino malato e la comunicazione fra le famiglie e gli enti che hanno in carico il bambino;
- accoglienza residenziale all'interno degli appartamenti messi a disposizione delle famiglie che vengono da lontano per curare i propri figli
- sostegno psicologico ai bambini ammalati e alle loro famiglie attraverso counseling, gruppi di mutuo aiuto, psicodramma
- attività di orientamento, formazione ed inserimento lavorativo rivolte a persone svantaggiate ed in particolare a giovani con disabilità in diversi ambiti e settori compatibili con le proprie finalità.

Inoltre svolge attività per il perseguimento di queste finalità:



- perseguire finalità di innovazione sociale intesa come capacità di costruire risposte a dei bisogni sociali ed emergenti attraverso la costruzione di nuove idee, processi, metodologie, servizi e prodotti
- fornire un supporto alla formazione e all'aggiornamento di operatori sociali e del mondo del Terzo settore sull'accompagnamento e sostegno nella malattia;
- partecipare a progetti europei ed iniziative transnazionali con l'obiettivo di innovare i propri servizi e realizzare servizi sempre più adeguati ai fabbisogni degli ospiti.

La Fondazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statutari, oppure associarsi con altre istituzioni e può anche farsi promotrice di iniziative di carattere cooperativistico che condividono gli scopi e le finalità indicate nel presente statuto.

Può inoltre partecipare e/o costituire qualsiasi tipo di soggetto con o senza scopo di lucro, nei limiti di legge, al fine di perseguire i propri fini.

§§§

La Fondazione può esercitare attività diverse di cui all'articolo 6 del Codice del terzo settore a condizione che siano deliberate dal Consiglio di Amministrazione e siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti dall'art. 6 del CTS.

Altresì, la Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi.

ART. 3 - DURATA

La Fondazione ha durata illimitata.

ART. 4 - PATRIMONIO E FONDO DI GESTIONE

Il patrimonio della Fondazione è costituito dalla dotazione iniziale risultante a tale titolo in sede di trasformazione e dalle successive integrazioni, e comunque di valore non inferiore a quanto previsto dall'art. 22 del CTS.

Il patrimonio può essere aumentato e alimentato con contributi, elargizioni, oblazioni, lasciti, donazioni, legati ed erogazioni, effettuati in qualsiasi forma e a titolo di incremento del patrimonio, di quanti abbiano desiderio al potenziamento della Fondazione, nonché dalle rendite del patrimonio stesso se deciso in tal senso dal Consiglio di Amministrazione.

Il fondo di gestione della Fondazione, da utilizzare esclusivamente per il conseguimento dei suoi scopi, è costituito da tutto quanto ricevuto dalla stessa non a titolo di incremento del patrimonio, ivi comprese le iniziative di raccolta fondi, nonché dalle rendite del patrimonio stesso, fermo restando quanto previsto al comma precedente.

E' vietata la distribuzione anche indiretta delle risorse della Fondazione a favore dei soggetti e nelle modalità richiamate all'articolo 8, c 2, D Lgs 117/17.

ART. 5 – LAVORATORI E VOLONTARI

La Fondazione opera attraverso propri dipendenti e collaboratori e il generoso apporto



dei sostenitori e dei volontari.

La Fondazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura per il perseguimento delle finalità statutarie nel rispetto degli articoli 8, comma 3, lettera b) e 16 del CTS.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite della Fondazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari, assicurati ai sensi e con le modalità dell'articolo 18 del CTS, possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di amministrazione: sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfetario previsti dall'articolo 17, comma 4, del CTS.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo operante con la Fondazione.

ART. 6 - ORGANI

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio d'Indirizzo;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo e il Revisore Legale dei Conti, quest'ultimo ove nominato.

ART. 7 - CONSIGLIO D'INDIRIZZO

1. Sono componenti a tempo indeterminato del Consiglio di Indirizzo, salvo rinuncia o revoca, il Presidente e i soggetti indicati inizialmente al momento della trasformazione dell'Associazione CasaOz ETS in Fondazione, nonché gli ulteriori componenti nominati di volta in volta dal Consiglio di Indirizzo medesimo con il voto favorevole dei due terzi dei componenti in carica, incluso necessariamente il voto favorevole del Presidente. Il numero dei Consiglieri di Indirizzo non può comunque essere inferiore a 5 e superiore a 11. La carica di componente del Consiglio di Indirizzo è incompatibile con la carica di membro Consigliere di Amministrazione, di membro dell'Organo di Controllo e di Revisore Legale dei Conti della Fondazione, fatta eccezione per il Presidente che è membro di diritto del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione.

2. In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio di Indirizzo, lo stesso è sostituito dai restanti componenti del Consiglio di Indirizzo in carica con deliberazione da assumersi entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi della causa di cessazione con il voto favorevole dei due terzi dei componenti in carica (con arrotondamento per eccesso), incluso necessariamente il voto favorevole del



Presidente.

3. La revoca di un membro del Consiglio di Indirizzo è consentita anche in assenza di una giusta causa e deve essere deliberata all'unanimità dei restanti componenti del Consiglio di Indirizzo. Per la revoca del Presidente si applicano le previsioni di cui all'Articolo 8.1 che segue.

4. Oltre a quanto espressamente previsto dal presente statuto, il Consiglio di Indirizzo:

- i. nomina e revoca il Presidente della Fondazione nei casi previsti dagli Articoli 8.1 e 8.2;

- ii. nomina e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione;

- iii. dà parere preventivo, obbligatorio e vincolante in merito ad eventuali modifiche statutarie da deliberarsi dal Consiglio di Amministrazione.

5. Il Consiglio di Indirizzo è convocato dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, o dal membro più anziano d'età del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno tre dei suoi componenti, con avviso scritto inviato con lettera raccomandata, telefax, messaggio di posta elettronica certificata o semplice, o qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, salvo i casi di urgenza per i quali è sufficiente il preavviso di quarantotto ore.

6. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora della riunione. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

7. Alle riunioni del Consiglio di Indirizzo partecipano , limitatamente all'esercizio delle funzioni di cui infra e senza diritto di voto, il Vice Presidente e Segretario generale della Fondazione, ove nominati.

8. Le riunioni del Consiglio di Indirizzo sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal membro più anziano d'età.

9. Il Consiglio di Indirizzo si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei componenti. In seconda convocazione il Consiglio di Indirizzo è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti. Ogni componente del Consiglio di Indirizzo ha un voto e le deliberazioni sono assunte, salvo ove diversamente previsto dal presente Statuto, con il voto favorevole dei due terzi. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

10. Delle riunioni del Consiglio di Indirizzo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario generale, se nominato, o, in alternativa, da un segretario designato tra i presenti ovvero, quando si tratti di modifiche statutarie, da un notaio. I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Indirizzo devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito libro, tenuto a cura dello stesso.

11. L'intervento alle riunioni del Consiglio di Indirizzo può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti.



ART. 8 - PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

1. Il Presidente della Fondazione è la dott.ssa Enrica Baricco, che resta in carica a tempo indeterminato e cessa per morte, dimissioni o revoca per giusta causa da parte del Consiglio di Indirizzo, con deliberazione da assumersi a maggioranza dei tre quarti dei restanti consiglieri.
2. In caso di cessazione della dott.ssa Enrica Baricco, il Presidente è nominato dal Consiglio di Indirizzo con deliberazione assunta a maggioranza dei tre quarti (con arrotondamento per eccesso) dei suoi componenti. Il Presidente così nominato resta in carica per il periodo indicato dal Consiglio di Indirizzo in sede di nomina, comunque non inferiore a tre esercizi.
3. La dott.ssa Enrica Baricco ha la facoltà di designare il suo successore quale Presidente della Fondazione, anche con disposizione testamentaria. L'assunzione della carica di Presidente da parte del designato deve però essere preceduta da ratifica del Consiglio di indirizzo, con formale nomina da deliberarsi a maggioranza dei tre quarti (con arrotondamento per eccesso) dei suoi componenti.
4. Il Presidente della Fondazione assume di diritto la carica di Presidente del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione.
5. Il Presidente ha la rappresentanza della Fondazione nei confronti dei terzi e in giudizio.
6. Il Presidente:
 - i. convoca e presiede il Consiglio di Indirizzo e il Consiglio di Amministrazione;
 - ii. assume, nei casi di assoluta e prorogabile urgenza, ogni determinazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, al quale ne spetta la ratifica alla prima riunione utile, previa verifica dell'esistenza dei dichiarati presupposti di assoluta e prorogabile urgenza;
 - iii. firma gli atti della Fondazione e quanto occorra per l'esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione;
 - iv. sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
 - v. cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove le modifiche qualora si renda necessario;
 - vi. cura ogni rapporto con gli enti pubblici e privati.
7. Il Consiglio di Indirizzo, in sede di nomina del Consiglio di Amministrazione, può nominare su proposta del Presidente un Vice Presidente della Fondazione tra i componenti del Consiglio di Amministrazione medesimo. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente della Fondazione in caso di sua assenza o impedimento. Il Vice Presidente non fa parte del Consiglio di Indirizzo e partecipa alle riunioni del Consiglio di Indirizzo senza diritto di voto. Nei confronti dei terzi la firma del Vice Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

ART. 9 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto dal



Presidente e da un minimo di due ad un massimo di sei componenti ulteriori, nominati dal Consiglio di Indirizzo.

2. La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione è effettuata con deliberazione del Consiglio di Indirizzo. Non possono essere nominati componenti del Consiglio di Amministrazione, salvo il Presidente che ne è membro di diritto, i componenti del Consiglio di Indirizzo.

3. Fatto salvo quanto previsto per il Presidente al precedente art. 8.1, i componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere revocati, anche senza giusta causa, con deliberazione del Consiglio di Indirizzo. L'accettazione della carica di membro del Consiglio di Amministrazione costituisce espressa accettazione della presente clausola.

4. I consiglieri non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio. Essi sono rieleggibili.

5. In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un componente del Consiglio di Amministrazione, lo stesso può essere sostituito con deliberazione del Consiglio di Indirizzo assunta entro trenta giorni dal verificarsi della causa di cessazione.

6. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- i. predispone e approva i programmi e gli obiettivi della Fondazione;
- ii. predispone e approva ove ritenuto opportuno, i regolamenti della Fondazione;
- iii. delibera in ordine all'accettazione di eredità, lasciti legati, donazioni e contributi;
- iv. predispone e approva il bilancio d'esercizio e il bilancio sociale, ove richiesto per legge;
- v. individua gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione;
- vi. nomina l'organo di controllo ed il soggetto incaricato della revisione legale;
- vii. previo parere preventivo, obbligatorio e vincolante del Consiglio di Indirizzo, approva eventuali modifiche del presente statuto, ivi comprese la trasformazione, fusione, scissione e lo scioglimento della Fondazione.

7. Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ai suoi componenti nonché al Tesoriere e al Segretario generale, se nominati, determinandone i limiti. I soggetti muniti di tali poteri acquistano la rappresentanza legale della Fondazione nei limiti dei poteri stessi loro attribuiti, in via concomitante e disgiunta al Presidente, e sono tenuti a fornire al Consiglio di Amministrazione periodica informativa, con cadenza almeno semestrale, in merito all'esercizio dei poteri loro attribuiti.

8. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di nominare procuratori speciali per lo svolgimento di singoli atti o di categorie di atti.

9. Il Consiglio di Amministrazione potrà, inoltre, delegare parte dei suoi poteri a comitati costituiti al suo interno.

10. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta all'anno per approvare



il bilancio d'esercizio ed il bilancio sociale, ove obbligatorio per legge. Esso si riunisce inoltre ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente o richiesto dalla maggioranza dei Consiglieri in carica.

11. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente con avviso scritto inviato, con lettera raccomandata, telefax, messaggio di posta elettronica certificata o semplice, o qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, a ciascun componente e all'Organo di Controllo, almeno cinque giorni prima della riunione salvo i casi di urgenza per i quali è sufficiente il preavviso di quarantotto ore. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione nonché l'indicazione delle materie da trattare all'ordine del giorno e le eventuali ragioni di urgenza.

12. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, o, in alternativa, dal Consigliere più anziano di età.

13. Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, volta per volta, anche altre persone per la trattazione di specifici argomenti all'ordine del giorno.

14. Salvo ove diversamente previsto dal presente statuto, le riunioni del Consiglio di Amministrazione, se regolarmente convocate, sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. In assenza di regolare convocazione, le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite se sono presenti tutti i Consiglieri.

15. Salvo ove diversamente previsto nel presente statuto, le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti, fatte salve le deliberazioni aventi ad oggetto la modifica del presente statuto per le quali è richiesta la maggioranza dei due terzi dei componenti in carica.

16. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario generale, se nominato, o, in alternativa, da un segretario designato tra i presenti. I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito libro, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione medesimo.

17. L'intervento alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri.

ART. 10 - ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L'esercizio finanziario della Fondazione termina il 31 dicembre di ciascun anno.

ART. 11 - BILANCIO D'ESERCIZIO E BILANCIO SOCIALE

1. Al termine di ogni esercizio deve essere predisposto il relativo bilancio, formato da:
a) stato patrimoniale; b) rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri; c) relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico



- e finanziario della Fondazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
2. Il bilancio è redatto in conformità alle linee guida del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
 3. Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore, nella relazione di missione.
 4. Il bilancio d'esercizio deve essere predisposto da parte del Consiglio di Amministrazione e deve essere trasmesso all'Organo di Controllo ed al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, se nominato, almeno 30 giorni prima della data stabilita per l'approvazione.
 5. Il bilancio d'esercizio deve essere depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno, ai sensi dell'art. 48, c. 3, Codice del Terzo Settore.
 6. In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori al limite di cui all'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, il Consiglio di Amministrazione predispone, contestualmente al bilancio d'esercizio di cui all'articolo precedente, il bilancio sociale redatto secondo le linee guida adottate dalle autorità competenti.

ART. 12 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEL CONTI

1. L'Organo di Controllo della Fondazione può essere sia monocratico che collegiale.
2. In caso di Organo di Controllo collegiale, esso è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, che subentrano in ordine di anzianità in ogni caso di cessazione di un membro effettivo, scelti tra le categorie di cui all'articolo 2397, 2° c., c.c.
3. L'Organo di Controllo è eletto dal Consiglio di Amministrazione, che ne nomina il Presidente.
4. L'Organo di Controllo dura in carica tre esercizi, e precisamente fino all'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica, e i suoi componenti sono liberamente rieleggibili senza limite al numero di incarichi, fatte salve le limitazioni di legge.
5. L'incarico di componente dell'Organo di Controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno degli organi della Fondazione.
6. È compito dell'Organo di Controllo: a) vigilare sull'osservanza della legge e del presente Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; b) esercitare il controllo sul bilancio sociale della Fondazione, attestando che esso sia redatto in conformità alle linee guida del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; c) monitorare l'osservanza delle finalità della Fondazione e sorvegliare sulla coerenza dell'attività svolta nel corso dell'esercizio dalla Fondazione rispetto agli scopi statuari.
7. Per le convocazioni delle riunioni dell'Organo di Controllo e per la validità delle relative deliberazioni si applicano, ove compatibili, le norme previste nel presente



Statuto per le adunanze del Consiglio di Amministrazione. L'Organo di Controllo può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

8. L'Organo di Controllo può in ogni momento procedere, anche individualmente, agli atti di ispezione e di controllo. L'Organo di Controllo può richiedere ai Consiglieri di Amministrazione notizie sull'andamento delle attività e delle operazioni della Fondazione.

9. L'Organo di Controllo esercita inoltre le funzioni di revisione legale dei conti quando, per due esercizi consecutivi, risultino superati i limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore. In tale caso l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

10. Alternativamente, il Consiglio di amministrazione può affidare le funzioni di revisione legale dei conti ad un Revisore Legale o ad una società di revisione legale nominati con le stesse modalità previste per l'Organo di Controllo. Nel presente Statuto i riferimenti al Revisore Legale si intendono fatti, ove compatibili, anche alla società di revisione.

11. Il Revisore Legale è individuato tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali e dura in carica tre anni, e precisamente fino all'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica, ed è liberamente rieleggibile senza limite al numero di incarichi, fatte salve le limitazioni di legge.

12. L'incarico di Revisore Legale è incompatibile con qualsiasi altra carica ricoperta negli organi della Fondazione.

ART. 13 - SOSTENITORI DELLA FONDAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione può istituire un gruppo sostenitori della Fondazione, costituito da persone fisiche e giuridiche che intendono contribuire a far conoscere la missione della Fondazione, partecipare alle iniziative di raccolta fondi e aiutare la Fondazione nel perseguimento dei propri obiettivi.

La denominazione, modalità di partecipazione, organizzazione, funzionamento e durata del gruppo sostenitori della Fondazione, nonché le relative competenze e funzioni, sono definite dal Consiglio di Amministrazione con apposito regolamento approvato in sede di istituzione. In ogni caso, il Gruppo Sostenitori della Fondazione non è un organo della Fondazione ed al medesimo non possono essere attribuite funzioni gestorie. La partecipazione al gruppo sostenitori della Fondazione e alle sue attività è a titolo gratuito

ART. 14 - COMITATO SCIENTIFICO

Il Consiglio di Amministrazione può istituire uno o più Comitati Scientifici, anche per singoli progetti o attività, con il ruolo di interfaccia tra la Fondazione ed il mondo scientifico ed accademico e con funzioni consultive.

Le modalità di partecipazione, organizzazione e funzionamento del/i Comitato/i Scientifico/i, nonché le relative competenze, funzioni e durata sono definite dal Consiglio di Amministrazione con apposito regolamento approvato in sede di



istituzione. In ogni caso, il/i Comitato/i Scientifico/i non è/sono organo/i della Fondazione ed al/i medesimo/i non possono essere attribuite funzioni gestorie. La partecipazione al/i Comitato/i Scientifico/i e alle relative attività è a titolo gratuito.

ART. 15 - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

1. La Fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi dell'Articolo 15 del CTS.

ART. 16 - SCIoglIMENTO

1. Il Consiglio di Amministrazione, con delibera approvata all'unanimità e previa delibera del Consiglio di Indirizzo, delibera lo scioglimento della Fondazione, qualora ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi statutari.

2. In caso di scioglimento della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nominerà uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri, definendone anche il relativo compenso.

3. In caso di scioglimento della Fondazione, per qualunque causa, approvato come sopra previsto, il suo patrimonio, esaurita la fase di liquidazione, sarà devoluto secondo le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ad altri enti del Terzo Settore che abbiano ad oggetto attività e finalità analoghe o affini a quelle della Fondazione previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico del terzo settore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, il tutto in conformità a quanto previsto dagli artt. 9 e 45 del Codice del Terzo settore.

In originale firmato:

BARICCO ENRICA

GIANDOMENICO BONITO - Notaio.